

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 73

Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti

21/04/2024 - 03:04

Indice

1. DDL S. 73 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 73	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	14
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023	15
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 13 (pom.) del 31/01/2023	20

1. DDL S. 73 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 73

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 73

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERDUCCI** e **FINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si propone di accogliere un'esigenza fortemente avvertita all'interno del settore del cinema e dell'audiovisivo che riguarda la definizione di produttore indipendente, nonché le altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee e italiane; definizione che, nel corso degli anni, non ha trovato piena soluzione e soddisfazione nel mondo del cinema e dell'audiovisivo.

L'importanza di tale definizione è stata sancita dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, cosiddetta direttiva « Tv senza frontiere », che poneva al centro la figura del produttore indipendente come garanzia della pluralità culturale. L'obiettivo principale della direttiva era garantire l'espressione della cultura e del potenziale creativo degli Stati membri che dovevano successivamente essere in grado di generare sviluppo e consolidamento economico nel settore audiovisivo.

Sviluppo culturale e potenziale creativo sono, per l'Unione europea, gli elementi primari per il sostegno al settore, i quali si fondano su due principi: l'eccezione culturale (lo Stato interviene nelle dinamiche del libero mercato per sostenere le industrie cinematografiche che, per le loro caratteristiche, non sopravvivrebbero da sole, ma la cui esistenza è essenziale allo sviluppo culturale e sociale di ogni comunità) e la diversità culturale (intesa come pluralità di voci e di identità locali, da preservare in quanto la sua sussistenza è il motore per qualsiasi processo di creazione e innovazione). Per l'Unione europea è dunque il sostegno allo sviluppo culturale e creativo che genera sviluppo e consolidamento economico, non viceversa.

L'architettura che congiunge tali elementi è proprio la produzione indipendente che per essere definita tale deve garantire - oltre all'assenza di legami societari e vincoli di esclusiva tra produttori ed emittenti (*broadcaster* o *over the top - OTT*) - la titolarità in capo ai produttori dei diritti sulla propria *library* di contenuti. L'intervento dello Stato nel settore, che avviene in deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato, è ammesso proprio per salvaguardare e tutelare questi principi fondamentali, che le regole di mercato non sarebbero in grado di preservare, tenuto conto che le imprese che operano in questo settore sono per lo più micro e piccole imprese, che per dimensioni e atipicità dei processi produttivi non sarebbero in grado, dal punto di vista economico e finanziario, di sostenere i loro processi produttivi in maniera autonoma e libera, e quindi di preservare il pluralismo e la diversità culturale.

La pandemia ha ingigantito le enormi criticità che già prima impedivano a innumerevoli esperienze creative di emergere e affermarsi. Per questo non può essere sufficiente limitarsi a interventi emergenziali o a misure di protezione, serve invece un intervento normativo per un cambiamento strutturale che superi le attuali criticità, correggendo storture, scardinando soffocanti posizioni dominanti, abbattendo le paratie che impediscono l'accesso a tante energie innovative e creative, ripensando le modalità di un sistema spesso chiuso ed escludente, superandone i limiti strutturali e ridefinendone la visione strategica. Questo contribuirà al rafforzamento e alla crescita del cinema e dell'audiovisivo italiano come uno dei settori maggiormente nevralgici e trainanti dello sviluppo

economico e sociale del Paese nei prossimi anni.

La figura dell'impresa indipendente è quindi estremamente importante nel contesto degli aiuti al settore perché è la « sentinella », la spia, che segnala la correttezza entro la quale operano gli interventi rivolti al settore, nel perimetro definito dall'eccezione culturale e dalla diversità culturale. Essa rappresenta la pietra angolare di tutto il sistema: solo se esiste l'impresa indipendente, veramente tale, gli aiuti di Stato in deroga sono consentiti e possono funzionare correttamente, ovvero sostenere la pluralità, la diversità e l'eccezione culturale che successivamente generano sviluppo economico e occupazionale.

I film e le opere audiovisive rappresentano beni meritori con esternalità positive su immagine e diffusione dell'identità di un Paese e soddisfano la domanda culturale delle generazioni future e il loro sviluppo sociale, culturale ed economico: hanno quindi direttamente a che fare con il futuro di un intero Paese.

Come ricorda la Dichiarazione universale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla diversità culturale, adottata a Parigi dalla Conferenza generale, il 2 novembre 2001, la diversità culturale è considerata necessaria per l'umanità come la biodiversità lo è per la natura. La Dichiarazione esorta tutti gli Stati e le comunità a proteggere il patrimonio culturale, la pluralità di voci e le identità locali, al fine di preservare la diversità culturale quale processo adattivo che ha capacità di espressione, creazione e innovazione.

Per tali motivi, il presente disegno di legge, intervenendo sul produttore indipendente, ovvero sulle imprese indipendenti, intende affrontare un'esigenza fortemente sentita all'interno del settore e mai pienamente risolta, nel quadro dei mutati scenari globali derivanti dalla rivoluzione digitale che hanno portato all'interno del mercato di settore una pluralità e una diversità di soggetti e di interazioni tra gli stessi, che, da una parte rendono di fatto inefficace l'attuale definizione, dall'altra rendono difficile far rientrare i medesimi in un'unica definizione. Per questi motivi sembra più utile ed efficace, oggi, proporre una definizione di impresa indipendente (non solo di produttore) articolata su più livelli, che riesca a distinguere tra le imprese (prevalentemente micro imprese) che rientrano in pieno nei principi della diversità e dell'eccezione culturale e che giustificano gli aiuti in deroga e quelle (per lo più piccole e medie) che oggi potremmo definire dell'« eccezione industriale », operanti sia in base all'eccezione sia attraverso le regole di mercato. Esse rappresentano un fondamentale motore economico e occupazionale, oltre che un indispensabile veicolo per la diffusione del patrimonio culturale italiano nel mondo e che dunque devono, seppur in maniera diversa, essere sostenute in parte attraverso meccanismi derogatori.

L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce una definizione articolata su due livelli, dove nel primo livello si individuano le imprese afferenti all'eccezione culturale, per lo più micro imprese, che per lo loro natura e struttura aziendale difficilmente sarebbero in grado di sopravvivere alle pure e semplici regole di mercato. Per circoscrivere queste imprese si individuano 8 criteri che delimitano il perimetro entro cui un'impresa può essere definita indipendente di primo livello. A queste imprese sono concessi la totalità degli aiuti di Stato ad oggi previsti dalla normativa in vigore. Le imprese che soddisfano invece solo i primi 4 criteri sono definite come « imprese indipendenti di secondo livello », oggi per lo più piccole e medie imprese, che riescono, anche per loro struttura aziendale, a operare all'interno delle regole di mercato, ma che necessitano comunque di sostegno pubblico in deroga (seppur in diversa misura) per poter meglio competere all'interno dei mercati di riferimento.

Si consideri inoltre che la situazione in cui si trovano ad operare le micro imprese indipendenti del settore è stata ulteriormente aggravata da due anni di pandemia da COVID-19, con difficoltà legate ai flussi di cassa e all'accesso al credito. Mentre le piccole e medie imprese, soprattutto dedite ai prodotti audiovisivi realizzati per conto delle TV e delle OTT, sono riuscite, dopo un primo periodo di fermo, a tornare velocemente sui *set* con nuovi protocolli di sicurezza, le micro imprese spesso non sono state in grado di rimettere in piedi le proprie produzioni, in particolare per l'aggravarsi delle possibilità di accesso al credito e non potendo di conseguenza usufruire degli incentivi emergenziali messi a disposizione dal Ministero della cultura.

Una situazione grave che oggi mette in seria difficoltà, e persino a rischio di sopravvivenza, una gran

parte di imprese del settore audiovisivo. In virtù di tale preoccupazione, il secondo obiettivo del presente disegno di legge è volto ad aumentare il sostegno alle micro e piccole imprese che operano prevalentemente all'interno del perimetro dell'eccezione culturale, riequilibrandolo rispetto al sostegno alla componente industriale tramite alcune modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

L'articolo 2 aggiorna la definizione di impresa cinematografica e audiovisiva indipendente anche nell'ambito della legge 14 novembre 2016, n. 220, rimandando al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 3 interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo in relazione ai cosiddetti contributi selettivi e alla promozione slegando, e quindi aumentando, le percentuali minime di sostegno a queste due linee di intervento, portandole in un *range* tra il 10 per cento e il 12 per cento solo per i contributi selettivi (articolo 26 della legge n. 220 del 2016) e in un *range* tra il 6 per cento e l'8 per cento solo per i contributi alla promozione (articolo 27, comma 1, lettere dalla *a*) alla *h*), della citata legge).

L'articolo 4 reca alcune modifiche alle aliquote dei crediti di imposta alla produzione, introducendo il principio della diversa intensità in base alla classificazione tra impresa indipendente di primo o di secondo livello e riservando l'accesso al credito su alcune linee (*film low budget* e sviluppo) alle sole imprese indipendenti di primo livello.

L'articolo 5 introduce i medesimi principi al credito di imposta per la distribuzione.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016. I contributi automatici per le opere cinematografiche sono ora riservati alle sole imprese indipendenti di primo livello, mentre quelli alle opere televisive e *web* sono destinati alle imprese indipendenti di primo livello e di secondo livello. I contributi selettivi sono invece destinati alle sole imprese indipendenti di primo livello.

In conclusione, le misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo non concorrono solamente allo sviluppo della produttività e dell'occupazione, ma anche alla crescita culturale, sociale e di rappresentazione esterna del sistema-Paese. L'intervento proposto mira dunque a « democratizzare » e a rendere maggiormente diversificata e plurale sia la creazione sia la fruizione dei contenuti audiovisivi multimediali, che rischiano altrimenti di essere relegati solo nell'ambito di dinamiche di mercato fortemente influenzate dalle multinazionali dell'intrattenimento. Obiettivi rivolti, infine, alle giovani generazioni, che solo attraverso un'offerta culturale ampia, plurale e diversificata potranno avere gli strumenti idonei a essere cittadini informati e critici, consapevoli e attivi, capaci di immaginare e costruire un futuro migliore per il proprio Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di definizione di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente)

1. Al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera *t*) è sostituita dalle seguenti:

« *t*) "imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello": gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisive aventi i seguenti requisiti:

1) non siano controllati da, o collegati a, produttori indipendenti di secondo livello, produttori non indipendenti, emittenti televisive, fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana;

2) non destinino, per un periodo di tre anni, più del 90 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di *hosting* o di servizi di *media* audiovisivi;

- 3) realizzino o abbiano realizzato, nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali, congiuntamente:
 - 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore alla percentuale di *tax credit* maturata dall'opera stessa;
 - 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera;
- 4) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia:
 - 4.1.1) *pay-tv*;
 - 4.1.2) *free-tv*;
 - 4.1.3) *video on demand* (VOD) in tutte le sue tipologie;
 - 4.1.4) diritti di distribuzione internazionale;
 - 4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti nei quali siano presenti clausole che prevedano la limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di *media* audiovisivi non superiore a tre anni;
- 5) non siano partecipati da imprese cinematografiche o audiovisive non italiane o da società o gruppi finanziari o altri enti non appartenenti al settore cinematografico o audiovisivo;
- 6) i cui soci non abbiano contratti continuativi o esclusivi di collaborazione o di consulenza con *broadcaster* o *provider* di servizi *over the top* (OTT) aventi sede legale o operativa in Italia;
- 7) non abbiano partecipazioni o siano partecipate da società che detengono la proprietà o la gestione di circuiti di sale cinematografiche;
t-bis) "imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello": gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisive aventi i seguenti requisiti:
 - 1) non siano controllati da, ovvero collegati a, emittenti televisive, fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana;
 - 2) non destinino, per un periodo di tre anni, più del 70 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di *hosting* o di servizi di *media* audiovisivi;
 - 3) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali, congiuntamente:
 - 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore alla percentuale di *tax credit* maturata dall'opera stessa;
 - 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera;
 - 4) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di *hosting* o fornitori di servizi di *media* audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia:
 - 4.1.1.) *pay-tv*;
 - 4.1.2) *free-tv*;
 - 4.1.3) *video on demand* (VOD) in tutte le sue tipologie;

4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti per la produzione di opere rispetto alle quali siano presenti clausole contrattuali che prevedano la limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di *media* audiovisivi non superiore a tre anni »;

b) le parole: « produttore indipendente » e « produttori indipendenti », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: « impresa cinematografica o audiovisiva indipendente di primo livello o di secondo livello » e « imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello o di secondo livello ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di definizione di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera q), della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo le parole: « impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente » sono inserite le seguenti: « di primo o di secondo livello ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi)

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1, lettere da a) a h), non può essere inferiore al 6 per cento e superiore all'8 per cento del Fondo medesimo ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive)

1. L'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - *(Credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive)* - 1. Alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello è riconosciuto, per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive, un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione delle medesime opere.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, si prevede che:

a) per la produzione di opere cinematografiche con un costo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro, alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta un'aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione;

b) per la produzione di opere cinematografiche con un costo pari o superiore a 1,5 milioni di euro:

1) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta un'aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione;

2) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello spetta un'aliquota pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione;

c) per le opere televisive e *web*:

1) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello, spetta un credito d'imposta pari al 25 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive o *web* di nazionalità italiana, in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto, e fino a un costo di 10 milioni di euro, come definiti dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 15 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2018;

2) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello, spetta un

credito d'imposta pari al 15 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive o *web* di nazionalità italiana, in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto, con un costo superiore ai 10 milioni di euro, come definiti dall'articolo 1, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 15 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2018;

d) per lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive e *web*, alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta una aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta per le opere televisive e *web*, come determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per le opere di animazione, è calcolato sull'85 per cento del costo eleggibile.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive)

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. - *(Credito d'imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive)* - 1. Alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. L'aliquota del credito d'imposta, è determinata con decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 21, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello;
- b)* l'aliquota del 20 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello;
- c)* in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore avente i requisiti di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente di primo livello, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'alinea.

3. Il credito di imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a 40.000 euro nel caso di lungometraggi di finzione con costo pari o superiore a 1,5 milioni di euro; non sia inferiore a 20.000 euro in caso di lungometraggi di finzione con un costo inferiore a 1,5 milioni di euro; non sia inferiore a 10.000 euro in caso di documentari e cortometraggi.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente a una delle minoranze linguistiche riconosciute. Con decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 21, comma 5, è effettuata la determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute ».

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 23 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi automatici e contributi selettivi)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede, in misura non inferiore al 10 per cento, contributi automatici per le opere cinematografiche alle sole imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello e contributi automatici per opere televisive e *web* alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto da adottare ai sensi dell'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana »;

b) all'articolo 26, comma 1, le parole: « concede contributi selettivi » sono sostituite dalle seguenti: « concede alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello contributi selettivi ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023**

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Augusta Montaruli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è convenuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdì 27 gennaio il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei nuovi giochi della gioventù).

Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima, l'esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. **73**, d'iniziativa del senatore Verducci ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti nonché l'Atto Senato n. **238**, d'iniziativa del senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento all'Atto Senato n. **236**, d'iniziativa della senatrice Bucalo ed altri, sull'introduzione della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all'Atto Senato n. **279**, d'iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musicali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presidente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Commissioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedimenti. L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di calendarizzare la proposta di indagine conoscitiva "su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese", avanzata dal senatore Verducci, nonché lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.

Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della Commissione incontrerà il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e che l'ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d'arte a cura della British Government Art Collection, per giovedì 2 febbraio 2023.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, esponendone le finalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento

fa menzione di una ricerca pubblicata dalla Banca d'Italia nel 2018 in cui si rappresenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l'importanza dell'istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari.

Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto, nello specifico, dell'articolo unico del disegno di legge, che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica".

In particolare, l'articolo unico novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell'educazione civica, prevedendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come già previsto dalla legislazione vigente).

Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92, integrandone i contenuti, sicché il principio dell'educazione finanziaria è affiancato ai principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l'educazione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.

Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione con cui sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche già contemplate dal testo vigente, quella relativa "all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento"; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel senso di prevedere che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sia promossa anche "l'educazione finanziaria", oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e al benessere, all'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l'articolo 4, comma 1, allo scopo di aggiungere l'educazione finanziaria ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della Costituzione, base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, anch'esso di iniziativa del senatore Damiani, specificando che il provvedimento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell'A.S. 155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina *ad hoc* e non attraverso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, mediante l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che istituisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale insegnamento.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ottica di un loro concorso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su base territoriale, nonché ai costi dell'insegnamento, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, che reca la clausola dell'invarianza finanziaria, e all'articolo 5, il quale

dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di attenzione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.

Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all'interesse dei futuri risparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanziario, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire con clienti più consapevoli.

Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del 2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all'educazione finanziaria, mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata, che prevede, tra l'altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione dei piani formativi scolastici in relazione all'educazione economica e finanziaria.

Interviene, quindi, il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dichiarando che il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle iniziative in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che si intendono introdurre.

Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell'istituire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, già vi ricomprende la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locuzione "strutture e profili sociali ed economici" include quelle competenze economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.

Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore all'insegnamento dell'educazione civica.

Osserva che l'educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici complessi per i quali si renderebbe necessaria un'apposita formazione dei docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità di formazione dei docenti, auspica comunque l'accoglimento delle proprie osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella formulazione delle disposizioni.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si dichiara favorevole alle proposte in esame, rilevando che l'insegnamento dell'educazione finanziaria è inerente all'educazione civica e sottolinea, al riguardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione sociale di tale ambito conoscitivo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'educazione civica nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come materia a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cultura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e riconoscimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla loro collocazione geografica.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) dichiara di condividere le proposte in esame, tese ad arricchire l'insegnamento dell'educazione civica con lo specifico profilo dell'educazione economica e finanziaria. Evidenzia la lodevolezza dell'intento legislativo soprattutto nella prospettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrattuale debole.

Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all'educazione finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori competenze di cui si compone l'educazione civica, ricordando, tra queste, il diritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l'educazione stradale. Per tale ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte politica sui provvedimenti in titolo.

Il Presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente al senatore Castiello che nel corso dell'esame dei disegni di legge sarà possibile individuare proposte emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione generale, nell'auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rileva che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell'ambito

delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso, bensì di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione degli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguentemente integrata. Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell'ottica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere ancorati ad una scuola che deve porsi l'obiettivo del cambiamento.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una convinta adesione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un'ottica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti della società.

Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l'esame in Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa efficace e ampiamente condivisa.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*), pur manifestando apprezzamento per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all'acquisizione delle nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per la circostanza che l'insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre materie afferenti all'educazione civica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(317\) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe](#)
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un'iniziativa artistica per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata.

A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

Segnala che l'articolo unico del provvedimento, che inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 1 della legge citata, istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei capoluoghi di regione italiani.

Specifica che, ai sensi del comma *2-bis*, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.

L'installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.

Prosegue con l'illustrazione del comma *2-ter*, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della città che annualmente ospiterà l'installazione artistica.

Si sofferma, infine, sul comma *2-quater*, il quale dispone che agli oneri, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire prima dell'avvio della discussione generale.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI nell'esprimere apprezzamento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la disponibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al riguardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso *2-bis*, con l'obiettivo di coinvolgere anche gli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso artistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti universitari e dell'AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine, propone di integrare il richiamato capoverso *2-bis* con l'inserimento dell'autorizzazione alla spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda sulle indicazioni del rappresentante del Governo. Anche il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibili i suggerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo normativo all'esame della Commissione.

Propone infine di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) e il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) convengono sulla proposta del Presidente.

Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il [PRESIDENTE](#), come già anticipato, fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 13 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REDIGENTE

(73) VERDUCCI e FINA. - Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti

(Discussione e rinvio)

La relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento alla Presidenza per l'incarico di relatrice sul provvedimento in titolo, che presenta contenuti di particolare rilievo per le produzioni cinematografiche indipendenti, con l'obiettivo di favorire la diversificazione e la pluralità dei contenuti culturali.

Ricorda, innanzitutto, che nella scorsa legislatura la Commissione aveva avviato, ma non concluso, l'esame di un provvedimento recante contenuti analoghi, anch'esso a prima firma del senatore Verducci (Atto Senato 2147).

Passa, quindi, a illustrare l'articolo 1, il quale, tramite novelle al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021), introduce la definizione di imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti che consistono in operatori che svolgono attività di produzione e distribuzione in possesso di determinati requisiti, ivi elencati.

Rileva, in proposito, che il provvedimento si propone di accogliere un'esigenza fortemente avvertita all'interno del settore del cinema e dell'audiovisivo che riguarda la definizione di produttore indipendente, nonché le altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti alla promozione delle opere europee e italiane, a lungo attese dal mondo del cinema e dell'audiovisivo.

Specifica che le imprese sono articolate su due livelli: il primo, relativo agli operatori che soddisfano tutti i requisiti, riguarda tendenzialmente le micro imprese che, per lo loro natura e struttura aziendale, hanno maggiori difficoltà a rapportarsi alle regole di mercato in assenza di un efficace sostegno pubblico; il secondo livello ricomprende le imprese che, soddisfacendo solo alcuni dei requisiti, corrispondono a realtà imprenditoriali indipendenti di piccole e medie dimensioni le quali, pur riuscendo ad operare secondo le regole di mercato, necessitano comunque di forme di sostegno pubblico, seppur meno intense, per far fronte alla concorrenza dei grandi gruppi.

Osserva che, come rilevato nella relazione illustrativa del disegno di legge, occorre tener presente che la situazione delle imprese indipendenti, in aggiunta alle evocate difficoltà strutturali, è stata

ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché dalle misure restrittive poste in essere per contenere la pandemia. Specie le imprese indipendenti di primo livello fanno fatica a riprendere la propria attività e sono a rischio di sopravvivenza.

In relazione all'articolo 2, fa presente che esso novella la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di tener conto dell'introduzione, ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento, delle nozioni di imprese indipendenti di primo e di secondo livello.

Si sofferma, poi, sull'articolo 3, il quale interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.

Evidenzia che esso novella l'articolo 13, comma 5, che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale il riparto del Fondo, stabilendo che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 (contributi selettivi) e 27, comma 1 (destinati ad iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) "non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo".

In particolare, l'articolo 3 interviene a incrementare le quote minime e massime a sostegno di queste due linee di intervento: esse sono così comprese tra il 10 e il 12 per cento per i contributi selettivi e tra il 6 e l'8 per cento per i contributi alla promozione.

Prosegue l'illustrazione facendo riferimento all'articolo 4, che novella la disciplina vigente in materia di credito di imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive (articolo 15 della legge n. 220 del 2016), circoscrivendo tale beneficio fiscale alle imprese indipendenti.

Il credito di imposta varia, nell'ambito di un *range* compreso tra il 15 e il 40 per cento del costo di produzione, a seconda se si tratti di opere cinematografiche oppure televisive e del *web* e a seconda che si tratti di imprese indipendenti di primo o di secondo livello.

In merito all'articolo 5, pone in evidenza che esso novella la disciplina dei crediti di imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive (di cui all'articolo 16 della citata legge n. 220) in analogia a quanto disposto dall'articolo 4 del presente disegno di legge sul versante della produzione.

Infine illustra l'articolo 6, recante alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016. Per quanto riguarda i contributi automatici, quelli per le opere cinematografiche vengono circoscritti alle sole imprese indipendenti di primo livello, mentre quelli per le opere televisive e *web* sono riservati alle imprese indipendenti di primo livello e di secondo livello. Quanto ai contributi selettivi, essi sono diretti alle sole imprese indipendenti di primo livello.

In conclusione, richiama l'attenzione sulla circostanza che le misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo non concorrono solamente allo sviluppo della produttività e dell'occupazione, ma anche alla crescita culturale, sociale e di rappresentazione esterna del sistema-Paese. L'intervento proposto mira dunque a rendere maggiormente diversificata e plurale sia la creazione sia la fruizione dei contenuti audiovisivi multimediali.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nel ricordare che nel corso della precedente legislatura era stato avviato, sul disegno di legge a propria firma n. 2147 di analogo contenuto, un intenso ciclo di audizioni, che non poté essere concluso per via del termine anticipato della legislatura, auspica che anche sul provvedimento in titolo la Commissione intenda svolgere audizioni prima di avviare la discussione generale e procedere alla fase emendativa.

La presidente [COSENZA](#) fa presente che la richiesta del senatore Verducci sarà esaminata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari convocato per domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice, senatrice [COSENZA](#) (FdI), la quale illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore La Pietra, diretto al sostegno e alla valorizzazione del Pistoia Blues Festival, nonché a consentire la realizzazione del Festival Internazionale Time in

Jazz.

Specifica che, a tal fine, i due articoli del provvedimento in esame novellano l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale", inserendo tra le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale, già destinatarie di una contribuzione straordinaria da parte dello Stato: il Pistoia Blues Festival, realizzato dal Comune di Pistoia, al quale viene assegnato, a decorrere dall'anno in corso, un contributo pari a 250.000 euro annui (articolo 1); e il Festival Internazionale Time in Jazz, realizzato dal Comune di Berchidda (in provincia di Sassari), al quale è attribuito analogo contributo pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno in corso (articolo 2).

Osserva, al riguardo, che l'anno indicato nel disegno di legge, che sarà necessario aggiornare in sede emendativa, è il 2022.

Entrambi i contributi sono posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ("Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo").

Evidenzia che la disposizione recata dall'articolo 1 accorda continuità ai sostegni statali già riconosciuti al Comune di Pistoia per la medesima finalità e, in particolare, al contributo previsto, fino al 2021, dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 370, della legge n. 160 del 2019).

Ricorda, quindi, che il disegno di legge ripropone i contenuti dell'Atto Senato n. 1228 della XVIII legislatura, anch'esso a prima firma del senatore La Pietra, nel testo approvato dal Senato in data 29 marzo 2022 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, dove l'*iter* di esame del provvedimento si è arrestato per via della conclusione anticipata della stessa legislatura.

Prosegue l'illustrazione dando conto, in modo più dettagliato, degli eventi oggetto del provvedimento in esame.

Si sofferma, in primo luogo, sul Pistoia Blues Festival che, nato nel 1980 e organizzato annualmente dal Comune di Pistoia, è uno dei principali festival blues a livello internazionale.

Pone in evidenza che l'evento rappresenta, al contempo, un'occasione di promozione della città organizzatrice, della Toscana e dell'Italia nel suo complesso come location ideale per la grande musica internazionale e un'occasione di promozione di una preziosa forma di arte e cultura quale è il blues.

L'iniziativa costituisce, da un lato, uno dei maggiori riferimenti per i principali interpreti di tale genere musicale a livello mondiale e, dall'altro, un momento di promozione e valorizzazione degli artisti emergenti.

Richiama, quindi, la relazione illustrativa, che individua lo scopo del sostegno finanziario che si intende disporre in favore del Pistoia Blues Festival per promuovere un "salto di qualità nelle modalità organizzative" e un "consolidamento della manifestazione, finalizzati ad ottenere una rinnovata capacità di programmazione e di prospettiva".

Dà conto del fatto che l'intervento è diretto ad affiancare lo sforzo economico sostenuto dal solo Comune di Pistoia, che specie negli ultimi anni non ha potuto più contare sul supporto di altri soggetti a seguito delle minori disponibilità finanziarie di questi ultimi.

L'utilità dell'intervento, peraltro, pare confermata alla luce della capacità dell'evento musicale di ottenere significativi proventi da biglietteria, proprio in ragione della validità della proposta culturale e del conseguente riscontro del pubblico all'iniziativa.

Menziona, al riguardo, l'informazione riportata nella relazione illustrativa sulla base della quale siffatte entrate coprono il 55 per cento delle spese complessive.

Con riferimento al festival di fama internazionale Time in Jazz, ricorda che si tratta di un festival musicale, fondato da Paolo Fresu, che si svolge con cadenza annuale nel comune di Berchidda e nei centri limitrofi.

Il festival è organizzato dall'omonima associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel dicembre 1997, la quale, oltre all'organizzazione e al coordinamento del festival, nel corso degli anni ha ampliato il proprio ventaglio di proposte, inserendovi ulteriori iniziative culturali (tra le quali iniziative di carattere cinematografico e teatrale).

In discussione generale interviene il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) il quale, pur condividendo le finalità del provvedimento in titolo, richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il finanziamento delle meritorie iniziative museali è posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Auspica, al riguardo, che in sede emendativa sia possibile individuare una copertura economica differente, al fine di non penalizzare altre importanti iniziative culturali, che non potrebbero attingere a detto Fondo.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (Fdl), nel prendere atto con favore della condivisione espressa dal senatore Pironcini sul provvedimento in esame, ricorda che nell'ambito delle comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, il Ministro della cultura Sangiuliano ha preannunciato l'intenzione di intervenire sulla disciplina del FUS nell'ottica di rivedere i meccanismi normativi che riguardano l'individuazione dei progetti e l'erogazione dei contributi, al fine di premiare la qualità. Ritiene, pertanto, che le sollecitazioni circa l'opportunità di non distogliere risorse da destinare ad ulteriori iniziative, incluse quelle musicali di particolare pregio, possano trovare una risposta in tale sede.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

La [PRESIDENTE](#) concede la parola al senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), che chiede di intervenire per una breve integrazione dell'intervento già svolto in discussione generale. Al riguardo, ritiene che la disciplina dell'insegnamento dell'educazione finanziaria non possa prescindere dalla definizione di obiettivi formativi e da una riflessione circa l'opportunità di fare riferimento al monte ore relativo all'insegnamento della matematica.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), dopo aver segnalato l'imminente presentazione di ulteriori disegni di legge vertenti sulla materia in esame e dopo aver richiamato l'opportunità del loro abbinamento ai disegni di legge in titolo, propone il rinvio della discussione. Nel manifestare sin d'ora l'intenzione di pervenire ad un testo unificato delle iniziative legislative, in grado di registrare la più ampia convergenza delle forze politiche, ritiene che l'Ufficio di Presidenza potrà definire la modalità con cui proseguire la discussione, anche con riferimento all'eventuale calendarizzazione di un ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito e il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.